

COMUNE DI LUSERNETTA



PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Modifica al PRGC Vigente ai sensi delle lettere a) e b) del comma 12 dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Relazione Illustrativa delle modifiche apportate alla zona "D2" e agli articoli 19 e 24 delle NTA del PRGC Vigente

Agg. Settembre 2022

il Sindaco:
MAURINO Alex

il responsabile del procedimento:
MAURINO Alex

Il tecnico incaricato:
Arch. Guido GEUNA

Delibera di consiglio comunale n. _____ del _____

_____ il Segretario Comunale

ARCHITETTO GUIDO GEUNA

Sommario

1. PREMESSA.....	2
2. STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE VIGENTE	3
3. DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE	3
4. DESCRIZIONE DELLA MODIFICAZIONE AI SENSI DELLE LETTERE a) e b) DEL COMMA 12 DELL'ART. 17 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.....	5
5. AGGIORNAMENTO NORME E TABELLE P.R.G.I. VIGENTE CON MODIFICHE AI SENSI COMMA 12 ARTICOLO 17 L.R.56/77 s.m.i.	8
5.1 Modifica scheda d'area D2.....	8
5.2 Modifica Art. 19 - PARCHEGGI PRIVATI	9
5.3 Modifica Art. 24 - STANDARDS E SPAZI PER SERVIZI SOCIALI E ATTREZZATURE	10
6. CONCLUSIONE	12

1. PREMESSA

L'Amministrazione comunale di Lusernetta, con Determinazione del Responsabile di Servizio Area Edilizia e Urbanistica del 15 novembre 2022, ha incaricato il sottoscritto architetto Guido Geuna, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 1372 di redigere la documentazione tecnica da allegare alla delibera di consiglio comunale per la modifica al P.R.G.I. Vigente ai sensi dei commi 12 e 13 dell'articolo n. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. per correzione di errori materiali, eliminazione di contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali è evidente e univoco il rimedio (ex art.17 L.R.56/77 s.m.i., comma 12, lettera a) e per gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale (ex art.17 L.R.56/77 s.m.i., comma 12, lettera b).

Per i motivi argomentati nel successivo capitolo 4, le modifiche oggetto della presente relazione non costituiscono variante al P.R.G.I. in quanto rientrano tra le modifiche di cui alle lettere a) e b) del comma 12 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. Tale modifica può pertanto essere compiuta con le modalità previste dal comma 13 dell'articolo n. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

2. STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE VIGENTE

Il Comune di Lusernetta è dotato di:

P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 24-26093 del 14/06/1983 e successivamente modificato con due Varianti Strutturali approvate con D.G.R. n. 54-31995 del 31/01/1994 e n. 14-11160 del 01/12/2003; si precisa che la variante n.9 al PR.G.I. vigente della Comunità Montana Val Pellice, approvata con D.G.R. n. 14-11160 del 01/12/2003 interessante unicamente il territorio del comune di Lusernetta, si configura come variante generale al Piano Regolatore Generale Comunale del comune di Lusernetta.

Successivamente il comune ha predisposto alcune varianti parziali:

- approvando con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2007, una Variante Parziale al P.R.G.I. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- approvando con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28/09/2006 la variante parziale ai sensi della Legge Regionale del 05.12.1977, n. 56 e s.m.i. nonché approvazioni definitive varianti di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 17/2000 e n. 11/2004;
- approvando con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25/03/2008 una di variante parziale ai sensi della Legge Regionale del 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.;
- approvando con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/11/2011 una di variante parziale ai sensi della Legge Regionale del 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.;
- approvando con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/12/2011 una di variante parziale ai sensi della Legge Regionale del 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.;
- approvando con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/02/2015 una variante parziale ai sensi dell'art.17 comma 7 della Legge Regionale del 05.12.1977, n. 56 e s.m.i.

Infine, è stata adottata:

- Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C. di Adeguamento al P.A.I. adottata con delibera di C.C. n.34 del 14 dicembre 2020 e integrata con deliberazione di C.C. n.10 del 7 marzo 2022.

3. DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE

Dati socioeconomici e territoriali di Lusernetta:

- popolazione: 552 abitanti nel 1971, 540 abitanti nel 1981, 497 abitanti nel 1991, 494 abitanti nel 2001 e 531 nel 2010, dati che evidenziano un andamento demografico in leggera crescita nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 704 ettari dei quali 140 di collina e i rimanenti 564 di montagna (pari a circa l'80 % del territorio comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 17 ettari con pendenze inferiori al 5%, 234 ettari con pendenze comprese tra il 5% ed il 20% e 453 ettari con pendenze superiori al 20%; per quanto attiene l'agricoltura e foreste si evidenzia una superficie di 518 ettari ricoperti da "Aree

boscate" (pari a circa il 74% del territorio comunale) con parte del territorio comunale interessato dalla "Zona D.O.C. del Pinerolese";

- infrastrutture viarie e di trasporto: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 156; è interessato dal progetto di Viabilità n. 31 "Strada delle Cave, Variante alla Sp.156", dall'innesto con la var. di Bibiana a Lusernetta e dal progetto n. 32 "Collegamento Sp.161 - strada delle Cave -Variante sud alla sp.161", in fase di studio, da Lusernetta alla sp.161 a ovest di Torre Pellice;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal Torrente Pellice il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89; è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Comba Traversero, Lucerna, Rio Serbia e Rio Serrabio; è interessato da alcuni fenomeni di dissesti areali, a pericolosità elevata; è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 ed in "classe 2" dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 20/03/2003;
- tutela ambientale: una porzione di territorio comunale risulta sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del Dlgs 42/2004 - "Parco della Val Pellice".

4. DESCRIZIONE DELLA MODIFICAZIONE AI SENSI DELLE LETTERE a) e b) DEL COMMA 12 DELL'ART. 17 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.

Le modificazioni ex comma 12 dell'articolo n.17 della L.R.56/77 s.m.i. riguardano la scheda d'area contrassegnata con l'acronimo D2 e gli articoli 19 e 24 delle Norme di Attuazione del P.R.G.I.

La scheda D2 rileva numerose incongruità, imprecisioni e contrasti di norma che rendono difficile la predisposizione degli atti tecnici propedeutici alla trasformazione dell'area conformemente alle prescrizioni e contenuti del Piano Regolatore, inoltre, sono state rilevate altre criticità rilevate a livello normativo che riguardano gli articoli 19 e 24 delle N.d.A. del P.R.G.I. per il computo delle aree per servizi pubblici ed i parcheggi privati.

Descrizione delle correzioni, dell'eliminazione di contrasti fra enunciazioni e degli adeguamenti della localizzazione delle aree destinate a servizi sociali:

4.1 - Altezza massima ammessa

La scheda d'area D2 presenta una prima incongruità per il computo dell'altezza massima consentita agli edifici industriali, dovuta ad un evidente contrasto fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali è evidente il rimedio: la nota (1) della scheda non fissa l'altezza massima, si limita solo a consentire un numero massimo di 2 piani fuori terra "...salvo diverso numero comprovato da specifiche esigenze di lavorazione...";

la successiva nota (3) della scheda dispone che "L'attuazione degli interventi sarà subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Altezza massima dei fabbricati m. 7;"

Pare evidente il contrasto normativo laddove la nota (1) non stabilisce alcun limite dell'altezza massima dei costruendi edifici, mentre la successiva nota (3) fissa chiaramente una misura metrica. Nella nota (1) non è definito alcun limite di altezza, sono però ammessi due piani fuori terra "salvo diverso numero" per "specifiche esigenze", la successiva nota (3) fissa invece una dimensione massima pari a metri 7. La nota (1) rende evidente la necessità, nel settore industriale, di non limitare le possibilità operative delle attività produttive, mentre la nota (3) sottolinea l'esigenza della pianificazione di definire un limite massimo preciso. Il contrasto normativo si risolve cancellando la parte relativa all'altezza massima della nota (3) e introducendo un limite massimo di altezza nella nota (1) che consenta due o più piani fuori terra modificando opportunamente l'articolato della scheda d'area come segue:

(...) (1) L'altezza massima **ammessa** ~~non~~ è stabilita ~~metricamente~~ **in metri 9,50 entro la quale è ammesso un numero massimo di 2 piani fuori terra salvo diverso numero comprovato da specifiche esigenze di lavorazione.** (...)

L'altezza massima deve essere computata ai sensi dell'articolo 7 delle Norme di Attuazione.

4.2 - Standards e spazi per servizi sociali e attrezzature

Per la definizione degli standards urbanistici minimi, degli spazi destinati ai servizi sociali e alle attrezzature si deve far riferimento all'articolo 24 delle N.d.A. del P.R.G.I. che al primo comma recita:

(...) Ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 22 della L.R. 56/77, gli spazi destinati ai servizi sociali e alle attrezzature devono rispettare gli standards urbanistici minimi indicati nel presente articolo e le superfici conseguenti e indicate nelle tavole del P.R.G.I. relative al Progetto. (...)

al punto 3 del quarto comma recita:

(...) Si definiscono di seguito gli standards relativi ai servizi sociali e attrezzature da applicarsi per ogni singola area al numero maggiore tra abitanti e vani: (...)

3) AREE PER ATTREZZATURE AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (ATTIVITA'ARTIGIANALI E INDUSTRIALI)

minimo 10% dell'area destinata ad insediamento produttivo. (...)

Pare evidente che anche questo enunciato comprenda un contrasto tra norme che ne rende difficile l'applicazione perché le "superfici ... indicate nelle tavole del P.R.G.I. relative al Progetto" del primo comma non corrispondono al 10% "dell'area destinata ad insediamento produttivo" di cui al punto 3 del quarto comma. Il contrasto tra enunciazioni dello stesso strumento è evidente ed anche il rimedio è univoco: occorre fare riferimento al punto 2 del primo comma dell'articolo 21 della L.R.56/77 s.m.i. che per i Comuni siti in territorio montano stabilisce la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi di nuovo impianto nella misura del 10% "della superficie territoriale a tale scopo destinata.". Per risolvere il contrasto normativo bisogna modificare opportunamente il primo comma e il punto 3 del quarto comma dell'articolo 24 delle N.d.A. del P.R.G.I. come segue:

*(...) Ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 22 della L.R. 56/77, gli spazi destinati ai servizi sociali e alle attrezzature devono rispettare gli standards urbanistici minimi indicati nel presente articolo e le ~~superfici~~ **aree** conseguenti ~~e~~ indicate nelle tavole del P.R.G.I. relative al Progetto. (...)*

(...) Si definiscono di seguito gli standards relativi ai servizi sociali e attrezzature da applicarsi per ogni singola area al numero maggiore tra abitanti e vani:(...)

3) AREE PER ATTREZZATURE AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (ATTIVITA'ARTIGIANALI E INDUSTRIALI)

*minimo 10% dell'~~area~~ **superficie territoriale** destinata ad insediamento produttivo. (...)*

Le aree per standard dell'area D2, sono indicati nelle tavole del P.R.G.I. vigente quali superfici da adibire a parcheggi pubblici localizzate lungo i bordi sud e nord dell'area territoriale D2; ai sensi della lettera b) del comma 12 dell'articolo n.17 della L.R.56/77 s.m.i. la porzione a nord degli standard viene spostata ai margini del fronte est del lotto, in adiacenza della viabilità di progetto, in recepimento della posizione degli standard che è stata determinata nell'ambito della Proposta Tecnica del Progetto

Preliminare della variante strutturale n.1 di adeguamento al P.A.I. Ogni ulteriore o diversa modificazione di tali aree potrà essere eseguita **solo nell'ambito** di uno strumento urbanistico esecutivo come indicato al quarto comma dell'articolo 24 della N.d.A. del P.R.G.I.

La modifica consiste nell'inserire al punto (3) della scheda d'area D2 la seguente regola:

(...) ai sensi della lettera b) del comma 12 dell'articolo 17 della L.R. 56/77 s.m.i. la porzione a nord degli standard pubblici viene spostata lungo il fronte est del lotto in adiacenza della viabilità di progetto; in recepimento della nuova posizione degli standard determinata nell'ambito della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della variante strutturale n.1 di adeguamento al P.A.I. Ogni ulteriore o diversa modificazione delle aree per servizi potrà essere eseguita solo nell'ambito di uno strumento urbanistico esecutivo come indicato nel quarto comma dell'articolo 24 della N.T.A del P.R.G.I. (...)

4.3 - Parcheggi privati

La scheda d'area D2, per la definizione dei parcheggi privati, fa specifico riferimento all'articolo 19 delle N.d.A. del P.R.G.I. che recita:

(...) Negli interventi di cui ai punti 5, 6, 7, 8a, 9, 10, dell'art. 13 comma primo delle presenti N.d.A., devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a due metri quadrati per ogni venti metri cubi di nuova costruzione per destinazione d'uso di progetto residenziale o per residenza artigianale o agricola e di un metro quadrato ogni venti metri cubi per nuove costruzioni con altre destinazioni d'uso, oltre a quanto stabilito nell'art. 24 delle presenti N.d.A.; i suddetti spazi, fatta eccezione per le aree di tipo A, devono essere per metà collocati all'esterno delle recinzioni e gravati di uso pubblico.(...)

L' enunciato contiene un evidente contrasto tra norme là dove titola "parcheggi privati" e dove richiede che tali "parcheggi privati" siano "oltre a quanto stabilito nell'art. 24 delle presenti N.d.A" e che siano da collocare "per metà all'esterno delle recinzioni e da adibire ad uso pubblico...", quindi i parcheggi non sarebbero più tutti privati ma in parte pubblici, costituendo in pratica un doppione di quelli già previsti ai sensi del già citato articolo 24 delle N.d.A. La contraddizione normativa impedisce di ottemperare alla norma principale, che richiede una determinata quantità di parcheggi privati, che non può essere garantita perché la metà deve essere destinata ad uso pubblico. Il contrasto è evidente ed anche il rimedio è univoco perché se trattasi di parcheggi privati gli stessi non possono essere adibiti ad uso pubblico. L'articolato viene modificato depennando la parte in contrasto come segue:

(...) Negli interventi di cui ai punti 5, 6, 7, 8a, 9, 10, dell'art. 13 comma primo delle presenti N.d.A., devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a due metri quadrati per ogni venti metri cubi di nuova costruzione per destinazione d'uso di progetto residenziale o per residenza artigianale o agricola e di un metro quadrato ogni venti metri cubi per nuove costruzioni con altre destinazioni d'uso, oltre a quanto stabilito nell'art. 24 delle presenti N.d.A.; ~~i suddetti spazi, fatta eccezione per le aree di tipo A, devono essere per metà collocati all'esterno delle recinzioni e gravati di uso pubblico.(...)~~

5. AGGIORNAMENTO NORME E TABELLE P.R.G.I. VIGENTE CON MODIFICHE AI SENSI COMMA 12 ARTICOLO 17 L.R.56/77 s.m.i.

5.1 Modifica scheda d'area D2

COMUNE DI LUSERNETTA	Area D2	superficie territoriale ha. 1,78	
Destinazione d'uso di progetto: N.d.A., art.8, comma primo, let. D e art. 10 escluso ultimo comma			
Tipologia degli interventi: N.d.A., art. 13 comma primo punti 1, 2, 9, art.16			
Rapporto di copertura territoriale		max.	±
Rapporto di copertura fondiaria		max.	1/2
Superficie a verde privato	% minima del lotto di pertinenza		
Superficie a parcheggio privato			N.d.A. Art.19
Distanza dai confini		m. min.	5
Confrontanza verso spazi pubblici		m. max.	2:1
Confrontanza verso spazi privati		m. max.	2:1
Confrontanza tra edifici nella stessa proprietà		m. max.	1:1
SIMBOLI: X isolata; Y a schiera; + non modificato rispetto all'esistente	NOTE:		
	(1) L'altezza massima non ammessa è stabilita metricamente in metri 9,50 entro la quale è ammesso un numero massimo di 2 piani fuori terra salvo diverso numero comprovato da specifiche esigenze di lavorazione		
	(2) L'attuazione degli interventi sarà subordinata all'ottenimento di titolo abilitativo ordinario convenzionato		
	(3) L'attuazione degli interventi sarà subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> • Altezza massima dei fabbricati m. 7; • Formazione di cortine vegetazionali con alberi di alto fusto ed essenza tipiche del luogo. • ai sensi della lettera b) del comma 12 dell'articolo 17 della L.R.56/77 s.m.i. la porzione a nord degli standard viene spostata lungo il fronte est del lotto in adiacenza della viabilità di progetto; in recepimento della nuova posizione degli standard determinata nell'ambito della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della variante strutturale n.1 di adeguamento al P.A.I. Ogni ulteriore modificazione potrà essere eseguita solo nell'ambito di uno strumento urbanistico esecutivo ai sensi del quarto comma dell'articolo 24 della N.T.A 		
	(4) Prescrizioni geologico tecniche Le sottili strisce di rispetto idrogeologico poste in corrispondenza delle parti di tracciato modificato della bealera esistente (classe 3a) sono inedificabili.		

5.2 Modifica Art. 19 - PARCHEGGI PRIVATI

Negli interventi di cui ai punti 5, 6, 7, 8a, 9, 10, dell'art. 13 comma primo delle presenti N.d.A., devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a due metri quadrati per ogni venti metri cubi di nuova costruzione per destinazione d'uso di progetto residenziale o per residenza artigianale o agricola e di un metro quadrato 'ogni venti metri cubi per nuove costruzioni con altre destinazioni d'uso, oltre a quanto stabilito nell'art. 24 delle presenti N.d.A. ; ~~in i suddetti spazi, fatte eccezioni per le aree di tipo A, devono essere per metà collocati all'esterno delle recinzioni e di uso pubblico.~~

5.3 Modifica Art. 24 - STANDARDS E SPAZI PER SERVIZI SOCIALI E ATTREZZATURE

Ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 22 della L.R. 56/77, gli spazi destinati ai servizi sociali e alle attrezzature devono rispettare gli standards urbanistici minimi indicati nel presente articolo e le ~~superfici~~ **aree** conseguenti e indicate nelle tavole del P.R.G.I. relative al Progetto.

Le superfici per attrezzature funzionali ai nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale o all'ampliamento di quelli esistenti, definite nello stesso articolo sopra citato, dovranno essere identificate in sede di progetto degli insediamenti e assoggettate ad uso pubblico.

Le industrie esistenti localizzate fuori dalle aree definite con la lettera "D" nell'art. 8 delle presenti N.d.A. dovranno, in sede di richiesta di intervento edilizio ammissibile, individuare un'area per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi pari al 15% dell'intera superficie pertinente all'insediamento, da assoggettare ad uso pubblico.

In sede di strumento urbanistico esecutivo gli spazi indicati nel P.R.G.I. per servizi sociali e attrezzature possono subire in forme ed ubicazione modifiche che si rendono necessarie per la migliore funzionalità dell'opera, garantendo comunque livelli prestazionali analoghi a quelli delle originarie attrezzature.

Si definiscono di seguito gli standards relativi ai servizi sociali e attrezzature da applicarsi per ogni singola area al numero maggiore tra abitanti e vani:

1) AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE PER AREE RESIDENZIALI

A. Comuni con popolazione residente prevista inferiore a 2.000 abitanti

	Comune turistico residenti	fluttuanti	Comune non turistico
Istruzione	3,5		3,5
Attrezzature comuni	3,5		3,5
Parco, gioco, sport	14	14	9
Parcheggi	2	2	2
	23 mq	16 mq	18 mq

B. Comuni con popolazione residente prevista superiore a 2.000 abitanti

	Comune turistico residenti	fluttuanti	Comune non turistico
Istruzione	5		5
Attrezzature comuni	5		5
Parco, gioco, sport	20	20	12,5
Parcheggi	2,5	2,5	2,5
	32,5 mq	22,5 mq	25 mq

Si definisce Comune turistico, al fine dell'applicazione dei relativi standards, quello la cui capacità ricettiva turistica è superiore alla popolazione residente.

2) AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE (SOVRACOMUNALE) PER AREE RESIDENZIALI

Istruzione superiore	1,5 mq/pop. Residente
Attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere	1 mq/pop. Residente
Parco urbano	15 mq/pop. Residente

3) AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE (SOVRACOMUNALE) PER AREE RESIDENZIALI

minimo 10% dell'area superficie territoriale destinata ad insediamento produttivo. (...)

4) AREE PER ATTREZZATURE AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI DIREZIONALI E COMMERCIALI

minimo 100 % della superficie lorda del pavimento degli edifici previsti (ridotto all'80 % per l'intervento nelle aree di tipo A nonché per gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui all'art. 13 n 5 e 6 di cui almeno la metà destinata a parcheggio (reperibile nelle aree di tipo A nonché negli interventi 5 e 6 dell'art. 13, come superficie utile in apposite attrezzature anche nel sottosuolo) con l'obbligo di acquisizione da parte della pubblica amministrazione o assoggettamento ad uso pubblico.

6. CONCLUSIONE

Le correzioni, le modifiche e gli adeguamenti descritti, devono essere estese anche alla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale al P.R.G.C. di Adeguamento al P.A.I. adottata con delibera di C.C. n.34 del 14 dicembre 2020 e integrata con deliberazione di C.C. n.10 del 7 marzo 2022, che dovrà recepirle ed essere convenientemente aggiornata durante la fase di predisposizione del progetto preliminare.

Le modifiche devono essere assunte dal Comune con deliberazione consiliare da trasmettere alla Regione e alla Città Metropolitana unitamente all'aggiornamento degli elaborati del P.R.G.I. con le procedure stabilite dal comma 13 del più volte citato articolo n.17 della L.R.56/77 s.m.i.

Osasco 22/09/2022



Arch. Guido GEUNA

